

CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE "A.N.U.S.C.A."

Art. 1 — Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, associati di A.N.U.S.C.A., di quanto questi sia tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio delle loro funzioni e/o mansioni di operatore dei Servizi Demografici, anche se saltuarie.

Vengono considerati tali, ai fini della garanzia, anche i Messi Comunali solamente durante lo svolgimento di mansioni analoghe agli operatori dei Servizi Demografici.

Tali funzioni devono risultare da provvedimenti dell'Amministrazione Comunale, dei Consolati, delle ASL o di altri Istituti Pubblici.

La garanzia si intende estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione, che abbia autonomamente risarcito il terzo dei danni involontariamente provocati dagli Assicurati stessi, in proprio od in concorso con altri.

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali responsabili, ai sensi di legge, per danni patrimoniali dipendenti anche da colpa grave degli Assicurati cagionati a terzi, nonché per quelli cagionati alla Pubblica Amministrazione ed all'Ente di appartenenza.

La garanzia per i danni derivanti da responsabilità amministrativa e contabile opera a condizione che gli stessi siano stati accertati e quantificati dall'Autorità competente.

Art. 2 - Responsabilità verso la Pubblica Amministrazione, lo Stato e l'Ente di appartenenza

L'assicurazione vale anche per le somme che l'Assicurato sia tenuto a rifondere alla Pubblica Amministrazione e allo Stato per:

- a) responsabilità amministrativa, patrimoniale e/o erariale;
- b) responsabilità contabile, derivante dalla gestione maneggio e consegna di denaro beni o valori, accertata in sede di verifica amministrativa e suffragata da decisione della Corte dei Conti.

Art. 3 — Garanzie aggiuntive

Nei termini suddetti, l'assicurazione sopra delimitata è estesa ai seguenti rischi:

Responsabilità solidale

Sono compresi nell'assicurazione i danni di cui l'Assicurato debba rispondere solidalmente con altri, limitatamente alla quota di sua diretta pertinenza.

Art. 4 - Esclusioni

L'Assicurazione non opera per:

- a) i danni conseguenti a perdita e/o smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazione o incendio di preziosi, denaro e titolo al portatore;
 - b) danni materiali (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) di qualsiasi tipo;
 - c) danni e/o reclami notificati agli assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;
 - d) responsabilità assunte volontariamente dall'assicurato ed estranee alle funzioni ad esso affidate o non derivategli dalla legge;
 - e) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione tra Assicurato e Contraente dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi;
 - f) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente polizza; g) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, inclusa la Responsabilità Civile di cui alla legge 24/1 2/1 969, n. 990;
 - h) attività svolta dall'assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Enti Privati;
 - i) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
 - j) calunnia, ingiuria, diffamazione;
 - k) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
 - l) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
 - m) responsabilità derivante da attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
 - n) responsabilità derivante da attività professionali prestate dal dipendente Tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
 - o) responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, a amministratore;
 - p) responsabilità derivante dalla prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata al successivo art. 5;
- nonché per le perdite:
- q) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - r) che insorgono in conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 5— Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre **cinque anni prima** dalla data di stipula della presente Polizza e non siano state ancora presentate all'Assicurato/Contraente. L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società entro i **due anni successivi** alla cessazione della validità dell'assicurazione, nei casi di dimissioni, pensionamento, quiescenza, con esclusione espressa di ogni causa di cessazione non consensuale della carica. In caso di decesso dell'Assicurato, la Società si impegna a tenere indenni gli eredi, legatari, esecutori testamentari, rappresentanti legali ed aventi causa dell'Assicurato deceduto, per i sinistri di cui l'Assicurato fosse responsabile, negli stessi termini di cui sopra.

Art. 6 — Assicurati e calcolo del premio

Il calcolo viene eseguito in base al numero di assicurati per ogni fascia di massimale.

Art. 7 — Limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata, per ogni singolo assicurato, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella presente polizza, per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo. Il limite massimo di indennizzo annuo totale, indipendentemente dal numero complessivo delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato/Contraente, non potrà superare l'importo di € 500.000,00.

Art. 8 — Facoltà di recesso

Dopo ogni denuncia di danno e fino al sessantesimo giorno dall'eventuale pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. Nel caso di recesso da parte della Società la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 — Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24 del **31/12/2019** e scadenza alle ore 24 del **31/12/2020**. Alla scadenza il contratto cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta, essendo esclusa la clausola di tacito rinnovo; le parti rinunciano alla tacita proroga prevista dall'art. 1899 del codice civile. La proroga alla scadenza del contratto potrà essere decisa solo su espressa volontà delle parti.

Art. 10 — Variazioni del contratto

Qualunque variazione di questo contratto dovrà risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dalla Società.

Art. 11 — Norme di legge

Per l'interpretazione di questo contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni, disposizioni e definizioni in esso contenute o ad esso aggiunte, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica italiana.

Art. 12 — Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 13— Regolazione Premio

Come da art.18 delle norme che regolano l'assicurazione lib. "PARTE A".

Art. 14 - Individuazione degli Assicurati

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti ed alle registrazioni del Contraente, che si impegna a fornirne copia a semplice richiesta della Società.

Art. 15— Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato, entro i 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui è venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società e rimetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società e ai suoi mandatari, tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Art. 16 — Comportamento improprio

L'Assicurato che faccia una richiesta di indennizzo fraudolenta, dichiari fatti o circostanze non corrispondenti al vero, produca documenti falsi o contraffatti, occulti prove, esageri dolosamente l'ammontare del danno oppure promuova o faciliti le pretese dei reclamanti, perderà il diritto ad ogni indennizzo.

Art. 17 — Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità del luogo di residenza dell'Assicurato e per il Contraente/Assicurato quella della competente Avvocatura dello Stato.

Art. 18—Imposte

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 19 — Dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 20 — Spese Legali

La Società assume fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. La Società non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 21 — Franchigia

A deroga di quanto indicato nella scheda di Polizza la franchigia ivi prevista si intende abrogata e quindi non operante.